

## **Sintesi delle osservazioni presentate da NOVA COOP e delle relative controdeduzioni relative al rapporto ambientale.**

### **Osservazione 1 Controdeduzione**

Oggetto della procedura di valutazione ambientale in corso sono le previsioni urbanistiche esecutive del PEC, con il grado di approfondimento coerente con il dettaglio urbanistico sviluppato.

Tale dettaglio permette di valutare scenari di trasformazione che consentono la realizzazione di strutture commerciali oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale e per la ragione il PEC è oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, nella quale sono formulate ipotesi sugli impatti potenziali, prive tuttavia dei dettagli circa le specifiche delle strutture commerciali.

Tale procedura pertanto non può essere considerata esaustiva delle valutazioni anche ambientali in merito all'insediamento di strutture commerciali, dovendo queste essere valutate sia nel quadro delle procedure di competenza regionale di cui alla DCR 191-43016 sia nelle fasi di verifica Valutazione di Impatto Ambientale.

### **Osservazione 2 . Aree pubbliche a servizio della futura piazza Mirafiori**

#### **Controdeduzione**

Si ritiene che in linea generale il mantenimento di manufatti in aree destinate alla cessione sia possibile laddove i manufatti stessi assolvano ad una funzione individuata nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (non intendendo quindi la Città disfarsene perché, ad esempio, mantengono inalterate le loro caratteristiche di impermeabilità o resistenza meccanica essendo destinati a sottofondazione di viabilità, parcheggi o impianti sportivi), funzione che non è individuata per le aree verdi da realizzarsi mediante la posa di terreno vegetale sulle superfici esistenti pur oggetto di interventi localizzati di rimozione/fessurazione per permettere la percolazione delle acque meteoriche ovvero la messa a dimora di alberi. È fatta eccezione per le porzioni per cui sussistano evidenti ragioni tecniche che ne impediscano la rimozione, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge derivanti dalla loro permanenza in situ in relazione alla caratterizzazione dei manufatti stessi.

Peraltro l'art. 7 della Convenzione, fatto salve eventuali indicazioni dei progetti di bonifica approvati ai sensi del D.Lgs. 152/06, prevede che "Prima della cessione delle aree [a servizi e viabilità], il Proponente dovrà, a propria cura e spese, demolire i fabbricati ed i manufatti esistenti sulle stesse".

### **Osservazione 3 . Balera di Grugliasco**

#### **Controdeduzione**

Il punto 3.d), che si riferisce all'elaborato *C.1.1 VAS – Rapporto Ambientale – paragrafo 4.8.4 – deviazione balera*, è presentata nel quadro della descrizione del quadro progettuale ma è dichiarata quale controdeduzione ad un parere e ad una richiesta di carattere urbanistico espressa nel corso della valutazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione.

Si precisa che la VAS non è la sede pertinente in quanto attiene tale prescrizione progettuale dal momento che lo specifico tema non assume carattere ambientale;

Peraltro si prende atto della successiva osservazione 6.7 in cui si chiede di aggiornare il paragrafo di cui trattasi con quello presente nell'elaborato *B1 Relazione Tecnica Illustrativa – paragrafo 9.4 – deviazione balera*, in cui tale passaggio non è presente

